CAMPIONI COMMERCIALI

FEBBRAIO

HELP DESK BREXIT

2022

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY

LONDON
Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
Sackville House, 40 Piccadilly
W1J 0DR , LONDRA
+44 20 7292 3910
+44 20 7292 3911
londra@ice.it

HELP DESK BREXIT
brexit@ice.it

Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE
Coordinamento DESK Brexit e ICE AGENZIA LONDRA- Agrifood
A cura del Dott. Michele Ammirati e con la partecipazione di Fabio Pellecchia e della Dott.ssa Barbara Valentino

Layout grafico e impaginazione
Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene Caterina Luca | Nucleo Grafica
© NOME, | www.123rf.com

DAZI DOGANALI E IVA ESENTI SULL'IMPORTAZIONE DI CAMPIONI COMMERCIALI

Chiunque agisca come importatore di campioni commerciali nel Regno Unito, è esente dal dazio doganale e IVA sempre che siano rispettate le condizioni descritte in questa guida. Attenzione: l'esenzione dalle accise non è disponibile per i campioni commerciali.

CHI PUÒ OTTENERE L'ESENZIONE (SGRAVIO)?

È possibile ottenere lo sgravio per:

- Entità con fini commerciali (aziende e persone fisiche) presenti nel Regno Unito;
- Agenzie o dipartimenti governativi - ad esempio, un'istituzione pubblica o un'impresa pubblica, riconosciuta e approvata dall'HMRC (Erario Britannico).

IL CUSTOM BROKER

È possibile e consigliato servirsi di un broker (tramite) per completare le registrazioni in luogo del possessore del bene, ma è necessario:

- incaricare il broker attraverso una lettera di mandato. L'incarico puó rappresentare un una tantum oppure avere carattere continuativo (single-term oppure Long-term);
- fornire al broker chiare istruzioni scritte per le merci per le quali si sta chiedendo lo sgravio;
- essere sempre chiaramente identificato come l'entitá che richiede lo sgravio;
- chiedere regolarmente di ottenere i dettagli delle dichiarazioni doganali presentate dal broker in modo che il possessore del bene possa controllare l'esattezza.

COME PREPARARE LE MERCI DA UTILIZZARE COME CAMPIONI COMMERCIALI

Le merci devono essere:

- utilizzate come campioni commerciali e mostrare le caratteristiche delle merci che rappresentano;
- preparate e presentate in modo riconoscibile come campione;
- importate esclusivamente con l'intenzione di ottenere ordini futuri per il tipo di merce che rappresentano.

Il mittente e il destinatario dovranno, quindi, chiaramente indicare i beni come campioni commerciali ed utilizzare (alternativamente e/o cumulativamente) i metodi di seguito indicati.

- Metodo A

Strappare, manomettere, perforare, tagliare o deturpare gli articoli così da escluderne l'utilizzo commerciale.

- Metodo B

Etichettare le merci con il termine "campione commerciale" usando una penna ad inchiostro permanente.

- Metodo C

Limitare la quantità di articoli all'interno della spedizione e, per articoli come indumenti e calzature, limitare anche la gamma di taglie o dimensioni disponibili.

- Metodo D

Presentare la merce in modo da limitarne la manipolazione e l'uso a quello di veri e propri campioni commerciali.

L'HMRC richiede che le merci soddisfino entrambi o almeno uno dei metodi A e B (obbligatori), a seconda del tipo di merci interessate. L'HMRC può anche richiedere di utilizzare uno, alcuni o tutti gli altri metodi, a seconda del codice merceologico del campione commerciale.

Solo se questa preparazione pre-importazione è predisposta correttamente, le merci possono essere accettate come veri e propri campioni commerciali ed evitare aggravi.

L'HMRC si riserva il diritto di contestare la qualifica di campione al bene importato a prescindere dal metodo utilizzato e sopra descritto. Di conseguenza, potrebbe non qualificare i campioni commerciali per lo sgravio.

Per maggiori informazioni sul metodo più appropriato, si potrà contattare la National Imports Reliefs Unit (NIRU). https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/national-imports-reliefs-unit

CONDIZIONI OSTATIVE

Non si accede al beneficio dell'esenzione se si verificano tali condizioni:

- piccole quantità di merci che l'HMRC sospetta siano state deliberatamente mal descritte come campioni commerciali;
- merci importate senza l'intenzione di ottenere ulteriori ordini;
- merci che non sono correttamente identificate come campioni commerciali;
- articoli importati non dichiarati o materiali che possono essere successivamente trasformati in campioni;
- merci che possono essere utilizzate non solo come campioni commerciali;
- "merci sfuse di basso valore" (ad esempio, un pacchetto di di merce di esiguo valore aperto e parzialmente utilizzato) non possono essere considerate campioni commerciali;
- merci definite "regalo", ma in realtà destinate a promuovere il commercio;
- merci controllate, bisognerà controllare se le merci sono ad alto rischio ovvero sono strettamente controllate e/o hanno bisogno di una licenza d'importazione.

MERCI IMPORTATE NEL BAGAGLIO

Se le merci sono importate in un bagaglio occorrerà:

- dichiararle all'HMRC al momento dell'arrivo;
- fornire all'HMRC o alla Border Force (posti di controllo frontalieri - BCP/PCF) prove sufficienti che dimostrino che tutte le condizioni di franchigia sono soddisfatte.

Se non si è in grado di produrre la necessaria documentazione di supporto o la prova che si ha diritto a questo sgravio, bisogna fornire una garanzia finanziaria (normalmente un deposito in contanti o una garanzia bancaria) per coprire il dazio e/o l'IVA prima che venga rilasciata la merce.

MERCI IMPORTATE A MEZZO POSTALE

Il mittente dovrà scrivere chiaramente sul pacco e sulla dichiarazione doganale CN22 o CN23 che lo accompagna:

"Campioni commerciali di valore trascurabile - richiesta di esenzione fiscale". - "Commercial samples of negligible value - relief claimed."

Se il pacco non è contrassegnato chiaramente potrebbe non essere riconosciuto come campione, quindi non essere consegnato fino a quando non saranno versati gli eventuali dazi ed IVA computati sul valore del prodotto. In tal caso, bisognerà corrispondere gli oneri fiscali attribuiti e successivamente scrivere alla dogana usando il modulo "BOR286 Import and export: Dazio doganale/IVA di importazione relativo alle importazioni per posta". Una volta motivata la richiesta ed allegato il documento che ne certifica le spesa, se l'HMRC e la Border Force sono favorevoli a considerare lo sgravio per le merci, verranno rimborsati sia il dazio che l'IVA precedentemente versata. Dopo di ció verrà inviato un modulo semplificato che conferma la richiesta di rimborso.

RICHIEDERE LE ESENZIONI DOPO CHE LE MERCI SONO STATE IMPORTATE E GLI ONERI DOGANALI PAGATI

Normalmente, lo sgravio fiscale è accertato al momento del passaggio doganale. Se non attribuito, è possibile presentare una richiesta successiva per vedersi rimborsati gli oneri imputati. Tuttavia, bisogna presentare il reclamo **entro 3 mesi dalla data dell'importazione originale** e comprovare all'erario britannico che le merci siano state preparate correttamente come campioni commerciali.

Per saperne di più su rimborso d'imposta e/o sgravio, bisognerà consultare la Notice 199: merci importate, procedure doganali e debito doganale per ulteriori dettagli.

LA "VITA" DEL CAMPIONE

È possibile:

- riesportare le merci fuori dal Regno Unito;
- distruggere le merci;
- trattenere le merci (solo con il previo accordo della NIRU).

Non è possibile:

- vendere la merce;
- trasformare la merce in un altro prodotto;
- dichiarare la merce ad un altro regime doganale;
- trasferire o regalare la merce;
- donare le merci in beneficenza.

INFORMAZIONI PRATICHE SULLA GESTIONE DELLE CAMPIONATURE DURANTE LE FIERE IN UK

Si presentano di seguito le linee guida sulla gestione delle campionature in eventi fieristici:

- Se il valore dei campioni resta al di sotto delle £135, è mitigata la possibilità di ulteriori controlli doganali su eventuale IVA/VAT da versare ma effettivamente non dovuta;
- Per il corretto passaggio del campione in dogana, occorrerà essere in possesso di un'identificazione fiscale (partita IVA) sia nello stato da cui parte il campione che in quello in cui viene ricevuto. Ad

esempio, nel caso in cui un'azienda italiana debba spedire un campione ad un ente fieristico in UK, l'azienda italiana spedirà la merce con la propria P.IVA italiana – una volta giunta in dogana - l'ente fieristico direttamente oppure tramite il partner logistico in loco potrà fornire la propria P.IVA ed EORI e ricevere/importare la campionatura per conto dell'espositore. In alternativa (ma non per prodotti-food) si può utilizzare il Carnet ATA che permette l'introduzione temporanea delle merci sul suolo britannico;

- Come sopra, per permettere il passaggio del campione il mittente dovrà essere un soggetto passivo IVA in Italia. Inoltre, nel caso in cui un'azienda italiana debba spedire una campionatura in fiera dovrà assicurarsi che chi riceve la merce sia in possesso di una partita IVA e EORI per poter ricevere la merce. Normalmente le fiere mettono a disposizione la propria partita IVA (VAT Number ed EORI Number al fine di facilitare le operazioni di export/import.) In alternativa (ma non per prodotti-food) si può utilizzare il Carnet ATA che permette l'introduzione temporanea delle merci sul suolo britannico;
- L'ente fiera potrebbe lasciar disporre del proprio Codice EORI oppure utilizzare un partner logistico dotato di EORI così come potrebbe non verificarsi tale circostanza, rendendo necessario l'individuazione di un soggetto titolare di EORI UK;
- Come menzionato precedentemente, è indispensabile l'utilizzo di un Custom Broker/Tramite. Il partner logistico potrà gestire sia le esportazioni dall'Italia che le importazioni sul suolo britannico;
- Per poter importare senza difficoltà, l'azienda italiana dovrà intestare la propria fattura (o proforma) a sé stessa C/O indirizzo del possessore del codice EORI. Attenzione il Broker doganale agisce solo su mandato scritto del mittente, del destinatario oppure di entrambi. Importante: il Broker non può utilizzare il suo codice EORI;
- Come documento di accompagnamento per l'eventuale campione, la fattura commerciale dovrà presentare (i) una descrizione accurata del pacco (ii) il peso lordo e netto (iii) la tipologia di Incoterm (di solito quella piú comunemente utilizzata in questi casi è la DDP) (iv) codice doganale completo da 8 cifre (v) dichiarazione d'origine della merce e dichiarazione supplementare su carta aziendale intestata che facilita il passaggio della merce (vi) nel caso in cui ci fosse coinvolgimento di prodotti con l'applicazione di accise - il campione dovrà essere scortato da eventuale documentazione ancillaria (Ad esempio EAD - MVV & DAS).

Nota Importante: il manuale non è diretto a fornire una guida completa o un parere fiscale specifico sui cambiamenti in atto post-Brexit. In particolare, specifiche problematiche e tematiche trattate nel manuale potrebbero richiedere ulteriori approfondimenti.

ITALIAN TRADE AGENCY

LONDON
Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
Sackville House, 40 Piccadilly
W1J 0DR , LONDRA
+44 20 7292 3910
+44 20 7292 3911
londra@ice.it

HELP DESK BREXIT
brexit@ice.it

www.ice.it
www.export.gov.it
www.ice.it/it/mercati/regno-unito

ita-london-italian-trade-agency
@ITALondon_
@italondon_
Italian Trade Agency